



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2012, proposto da:

Coopservice S. Coop. P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Ermes Coffrini, Marcello Coffrini, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Azienda Ulss N. 15 Alta Padovana;

nei confronti di

Econos Tecnologie Ambientali Srl;

per l'annullamento

del provvedimento n. 85 del 27.01.2012 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 15, con cui è stato aggiudicato alla società controinteressata il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti

sanitari; della decisione che ha portato alla richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che, con atto del 23 dicembre 2011, l'Azienda ULSS 15 "Alta Padovana" ha formulato una "richiesta di offerta per affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti sanitari per il periodo di mesi 6 (sei), per un importo presunto di € 190.000,00, iva esclusa";

che con tale atto sono stati specificati: le modalità di presentazione dell'offerta, i costi al Kg per il ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari sia pericolosi che non, e il "costo complessivo presunto del servizio per la durata di sei mesi";

che, in particolare, la citata richiesta prescriveva che, unitamente all'offerta, la società invitata avrebbe dovuto presentare "una relazione tecnica, dettagliata e descrittiva delle caratteristiche organizzative e strutturali dell'azienda", a tal fine indicando sedi operative, numero dei dipendenti e relativo inquadramento, mezzi

autorizzati al trasporto, possesso di requisiti e titoli specifici, nonché copia dell' "autorizzazione alla tipologia di rifiuti";

che, quanto all'assegnazione del servizio in questione, veniva altresì indicato che essa sarebbe stata fatta "a favore della ditta miglior offerente, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte", specificando, altresì, che non sarebbero state accettate le offerte non rispettose delle "indicazioni" e delle "modalità di presentazione previste", ovvero rispetto a queste "equivoche" o "difformi" o comunque "condizionate da altre clausole";

che, in ogni caso, l'Azienda si riservava "la più ampia facoltà di decisione in merito alle offerte presentate" e "di richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti";

che, con provvedimento n. 85 del 27.1.2012 del Direttore Generale della citata Azienda ULSS n. 15, il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari in questione veniva aggiudicato alla Econos Tecnologie Ambientali s.r.l.;

considerato che, con l'odierno ricorso, si chiede l'annullamento dei citati atti censurando la legittimità sia della procedura seguita sia del comportamento tenuto dall'amministrazione nell'affidamento in economia del servizio medesimo;

che, in sostanza, la ricorrente lamenta la carenza dei presupposti che ne avrebbero legittimato l'adozione e la violazione dei principi di pubblicità e di trasparenza, alla luce della disciplina prevista dall'art.

125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dagli artt. 330-338 del d.p.r. 207 del 2010;

che il ricorso risulta fondato sotto tutti i profili;

che, infatti, in primo luogo, deve rilevarsi l'elusione dei limiti di soglia normativamente previsti per l'ammissione all'utilizzo dell'affidamento in economia (fissata in € 200.000,00) attraverso un frazionamento temporale del servizio di smaltimento di rifiuti sanitari per un periodo oggettivamente insufficiente al soddisfacimento delle prevedibili esigenze minime dell'azienda sanitaria e, pertanto, naturalmente destinato a non cessare alla scadenza del previsto termine di sei mesi, in violazione del divieto di cui all'art. 125, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006;

che, in secondo luogo, la scelta dell'affidamento in questione risulta genericamente adottata "in esecuzione del vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia", anziché, come prescritto dal citato art. 125, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006, sulla base di una preventiva individuazione «con provvedimento di ciascuna stazione appaltante» delle «proprie specifiche esigenze», ovvero sulla base di una delle ipotesi ivi tassativamente indicate;

che, in terzo luogo, la lettera di invito risulta generica tanto in ordine alla prescritta indicazione degli elementi tecnici oggetto di valutazione quanto, soprattutto, in ordine ai concreti criteri di valutazione che sarebbero stati seguiti ai fini dell'individuazione della "migliore offerta";

che, inoltre, non risulta che l'apertura delle offerte, così come del plico contenente la documentazione tecnica richiesta, sia avvenuta in seduta pubblica, e ciò in contrasto con i principi generali di trasparenza e di pubblicità cui è soggetta anche la procedura in esame in forza del richiamo operato dall'art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006;

che, pertanto, la "richiesta di offerta", così come la procedura seguita, risultano non rispettose, sotto molteplici profili, dei principi e delle citate regole normative che presiedono all'affidamento dei servizi in economia;

che, conseguentemente, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati, segnatamente: il provvedimento n. 85 del 27.1.2012 di aggiudicazione del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, nonché la "richiesta di offerta" datata 23.12. 2011 per l'affidamento del servizio medesimo;

che, inoltre, deve dichiararsi l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more;

che ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti di gara impugnati.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 7 marzo 2012

con l'intervento dei magistrati

Claudio Rovis, Presidente FF

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)